

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1203

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDUCCI, BERRETTA, BOBBA, BOCCIA, BOFFA, BRAGA, CASTAGNETTI, CORSINI, D'INCECCO, FADDA, FARINONE, FERRARI, FRONER, GRASSI, GHIZZONI, LOVELLI, LUCÀ, MOGHERINI REBESANI, PISTELLI, MARIO PEPE (PD), RIGONI, SAMPERI, SBROLLINI, SERVODIO, VICO, RICARDO ANTONIO MERLO, SARDELLI, DELFINO, ZINZI, CATONE, BARBA, DE CORATO, DI BIAGIO, JANNONE, LAMORTE, MANCUSO, ROSSO, SCALERA**

Norme sugli istituti italiani di cultura e per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero

*Presentata il 29 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di aggiornare la legge 22 dicembre 1990, n. 401, che regola il funzionamento della rete degli istituti italiani di cultura all'estero e disciplina le modalità di promozione della cultura italiana all'estero, è un'esigenza fortemente avvertita non solo dal mondo culturale e politico e dalla società civile italiani, ma anche dalle comunità italiane residenti all'estero, che riten-

gono ormai largamente superati i meccanismi di promozione della lingua e della cultura italiane posti attualmente in essere.

In un mondo che tende sempre più all'omogeneizzazione dei modelli culturali e sociali, e in cui i processi migratori sono profondamente mutati rispetto al passato, è essenziale che il nostro Paese, depositario di un immenso patrimonio culturale, di una grande tradizione e di una rete isti-

tuzionale di promozione culturale molto capillare, si riappropri della consapevolezza dell'importanza strategica di questo settore nell'ambito della politica estera.

Ma non solo. Al pari di quanto avviene nelle nazioni che vantano un'antica tradizione di promozione linguistica e culturale, come la Francia e la Gran Bretagna e, più di recente, la Spagna, deve affermarsi anche nel nostro Paese la consapevolezza che la nostra cultura è parte integrante della strategia per la promozione nel mondo del nostro « sistema Paese ». Un sistema in cui anche gli italiani nel mondo hanno un ruolo di alto profilo. L'allora Presidente della Repubblica Ciampi, nel discorso tenuto nel 2005 alla II Conferenza Stato-regioni e province autonome, Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), aveva dichiarato: « I nostri connazionali sono un ponte prezioso con culture diverse, mantenendo intatti i valori e i tratti distintivi dell'italianità: gli affetti familiari, l'amore per la terra, la dignità nel lavoro, una profonda umanità, la tenacia, l'ingegnosità. Condividono con gli italiani in Patria la consapevolezza di essere parte di un'unica Grande Nazione, indipendentemente dai confini geografici ».

La gestione del processo di globalizzazione rende strettamente interconnessi gli aspetti politici, economici, sociali e culturali, in modo tale che se da un lato è indispensabile una specializzazione delle competenze tecniche e manageriali degli operatori culturali e una loro sostanziale autonomia, dall'altro lato occorre una cabina di regia che coordini i diversi aspetti della nostra politica estera.

Gli elementi che fino ad oggi hanno frenato il pieno dispiegamento delle potenzialità della nostra rete di diffusione culturale, che pure vanta molti meriti e crediti, sono i seguenti:

1) l'insufficienza delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, impiegate nel sistema degli istituti italiani di cultura, di seguito denominati « istituti », specie se paragonate con quelle investite da altri governi europei;

2) il mancato coordinamento tra l'amministrazione centrale, gli istituti, gli enti locali, come le regioni e i comuni, e le istituzioni culturali pubbliche e private;

3) il progressivo abbandono della promozione linguistica in favore di iniziative genericamente culturali, spesso non rispondenti a criteri di qualità, e il limitato coinvolgimento delle collettività all'estero in tale materia.

La normativa vigente, costituita dalla citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante « Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero », a sua volta integrata dal regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, pur avendo avuto il merito indubbio di fare ordine in una serie di provvedimenti succedutisi per accumulazione nel corso del tempo, ha bisogno, a distanza di quasi venti anni di applicazione, di una sostanziale revisione per correggerne le carenze e adeguare ai tempi lo strumento normativo, tenendo particolarmente conto della sempre maggiore integrazione europea.

#### PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI

1. *Valorizzazione di tutti gli aspetti della cultura italiana, da quella umanistica a quella scientifica, attraverso un adeguato sostegno alla conoscenza del patrimonio e della produzione culturale e scientifica italiana, attraverso un incisivo utilizzo dei più moderni mezzi di comunicazione.*

Il presente progetto di legge, senza stravolgere completamente l'impianto strutturale e normativo introdotto dalla citata legge n. 401 del 1990, intende migliorare, aggiornare e rendere più efficace e al passo con i tempi il meccanismo della promozione culturale introdotto quasi venti anni fa e ora certamente inefficace a consentire un pieno ed adeguato sostegno

allo sviluppo del nostro « sistema Paese » nel mondo globalizzato, attraverso iniziative di promozione culturale in grado di incidere efficacemente sulla nostra immagine nel mondo. Nel riaffermare il ruolo centrale e strategico della promozione culturale nell'ambito della politica estera, è istituito un centro di documentazione sulla vita culturale italiana in tutte le sue espressioni per consentire una più efficace gestione delle attività promosse in tale settore.

*2. Rilancio della promozione linguistica e culturale e raccordo con le principali istituzioni che agiscono nel settore.*

La riforma vuole sottolineare l'importanza e la priorità della diffusione della lingua italiana come momento indispensabile e propedeutico per avvicinarsi alla nostra cultura. Occorre invertire la tendenza registratasi nel corso degli ultimi anni verso l'abbandono della promozione linguistica.

Si è, infatti, generalmente riscontrato che, dove la gestione dei corsi di lingua italiana è stata delegata, completamente e senza adeguata vigilanza, dagli istituti ad istituzioni private locali, si è dapprima verificato un decadimento del livello dell'insegnamento della nostra lingua e poi, di conseguenza, un allontanamento dei potenziali studenti stranieri dalle nostre istituzioni culturali.

Occorre dunque rilanciare l'insegnamento della lingua presso gli istituti, rafforzandone l'azione di vigilanza sul piano della qualità per i corsi delegati dagli istituti stessi ad altri enti e, al tempo stesso, intensificare i legami tra gli istituti e quelle istituzioni, come la Società Dante Alighieri all'estero e le università per stranieri in Italia, che svolgono un ruolo importante in questo settore.

Bisogna inoltre rafforzare, mediante gli istituti, la diffusione della certificazione unica dell'italiano come lingua straniera, sotto il profilo degli *standard* qualitativi e quantitativi, analogamente a quanto avviene per le principali lingue europee e in

sintonia con il progetto di certificazione delle lingue europee avviato dal Consiglio d'Europa.

È infine indispensabile superare le attuali frammentazioni degli interventi linguistico-culturali in favore degli italiani residenti all'estero e integrarli, nei Paesi dell'Unione europea, con le iniziative comunitarie in favore della diffusione linguistica.

*3. Ampliamento dell'area di operatività degli istituti, per consentire la realizzazione di attività culturali anche in Paesi limitrofi, privi di istituti; nomina di addetti per la promozione culturale e linguistica presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi in cui non operano istituti e rafforzamento della promozione scientifica e tecnologica.*

La mancata istituzione di nuovi istituti e, in alcuni casi, addirittura la deprecabile riduzione del loro numero, hanno evidenziato la necessità di creare la figura di un addetto culturale di carriera presso le ambasciate e i consolati, in quelle sedi dove non vi è un istituto. Tali addetti, infatti, dovranno coordinarsi, per aree geografiche, con gli istituti di coordinamento, di cui amplificheranno il raggio d'azione, venendo a costituire un importante terminale della rete culturale.

La rete degli addetti scientifici, che si integra con quella linguistica e culturale, sarà sostenuta dagli istituti stessi i quali, in mancanza di un addetto scientifico, saranno chiamati ad effettuare anche un'azione di promozione scientifica e tecnologica.

*4. Istituzione del Comitato scientifico per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.*

Nel contesto dell'auspicato rilancio della promozione linguistica, culturale e scientifica rientra il superamento dell'attuale Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero,

istituita dall'articolo 4 della citata legge n. 401 del 1990, che nel corso degli ultimi quasi venti anni, si è rivelata uno strumento obsoleto e burocratico piuttosto che un meccanismo destinato ad assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione culturale, così come avrebbe dovuto essere nelle intenzioni del legislatore del 1990. Al Comitato scientifico che si intende istituire con la presente proposta di legge, e che si auspica possa essere un organismo consultivo *super partes*, è assegnato il ruolo di raccordo con le altre istanze istituzionali nazionali, pubbliche e private, e di cabina di regia della strategia generale di promozione culturale.

5. *Istituzione degli Alti rappresentanti della cultura italiana (già direttori di chiara fama ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990).*

La normativa vigente (citato articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990) attribuisce al Ministro degli affari esteri la facoltà di conferire incarichi di direttore di istituto a « persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale », fino ad un massimo di dieci unità.

A tali personalità competono, di conseguenza, tutte le funzioni che sono normalmente svolte da un direttore di ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in materia organizzativo-manageriale e amministrativo-contabile, ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge n. 401 del 1990.

Tale figura avrebbe dovuto, secondo lo spirito della legge in vigore, garantire maggiori visibilità e prestigio all'azione della nostra rete culturale, in specie in quelle sedi reputate di particolare importanza strategica per il nostro Paese.

A tutt'oggi i risultati complessivi della gestione degli istituti diretti dalle predette personalità non hanno sempre corrisposto alle aspettative delle stesse (comportando l'attività di direzione pesanti carichi gestionali e amministrativi) né alle esigenze ed agli investimenti dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'istituzione degli Alti rappresentanti della cultura italiana ha come obiettivo il rilancio del ruolo e della funzione dei cosiddetti « direttori di chiara fama », che verrebbero portati a un numero massimo di venti. Essi, infatti, nella loro veste di « ambasciatori della cultura », verrebbero liberati dalla gestione degli istituti, rimessa ai direttori di carriera (per i quali è prevista una formazione a carattere permanente), per concentrarsi sulle realizzazioni di grandi programmi o su eventi culturali di altissimo impatto e prestigio, più specificamente legati alle loro competenze e per i quali verrebbero dotati di finanziamenti adeguati al fine di garantire loro la massima autonomia ed operatività.

6. *Rafforzamento del ruolo delle comunità italiane residenti all'estero attraverso un adeguamento delle funzioni dei Comitati di collaborazione culturale e l'individuazione di un unico centro di programmazione delle attività culturali, anche per quelle destinate agli italiani residenti all'estero.*

La presente proposta di legge tende a valorizzare il ruolo dei Comitati di collaborazione culturale, già previsti dall'articolo 9 della legge n. 401 del 1990, ma attuati parzialmente dagli istituti o non attuati affatto. Poiché in alcuni Paesi l'istituzione dei Comitati suddetti potrebbe risultare difficoltosa o addirittura negativa — allorché rischierebbe di confliggere con le normative locali — è prevista la possibilità di istituire, sentito il parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, comitati di collaborazione culturale, a titolo onorario, che possano affiancare il direttore dell'istituto nelle attività di programmazione. In subordine, a causa della manifesta impossibilità di istituire tali comitati, è prevista l'istituzione di comitati di consulenza culturale, sempre a titolo onorario per specifiche iniziative.

Allo scopo di ottimizzare le risorse esistenti e di consentire attività culturali di elevata qualità, si propone un intervento sugli appositi fondi di bilancio del Mini-

stero degli affari esteri per individuare un unico centro di gestione delle attività di promozione culturale, superando l'attuale frammentazione di interventi tra attività per gli stranieri (di serie A) e attività in favore delle collettività (di serie B). È necessario affermare e valorizzare il nuovo ruolo dell'emigrazione italiana nonché favorire il superamento degli stereotipi che spesso accompagnano all'estero l'iden-

tificazione « dell'italianità » (è di questi giorni la polemica in Germania per una campagna pubblicitaria promossa da una casa di elettrodomestici). Il messaggio culturale che deve essere veicolato all'estero deve essere unico e deve tendere ad affermare la preminenza della nostra cultura, l'importanza della nostra lingua e la genialità dei nostri artisti, scienziati e ricercatori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

## FINALITÀ E STRUMENTI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Il Ministero degli Affari esteri, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle singole amministrazioni dello Stato e delle regioni quali risultano dalle leggi vigenti, promuove la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, contribuendo alla realizzazione di iniziative volte a favorire l'immagine e l'identità culturali del Paese nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati al fine di promuovere lo sviluppo della reciproca conoscenza e la cooperazione culturale internazionale. Tali finalità sono assicurate in coerenza con gli obiettivi di politica estera delle attività internazionali ed europee poste in essere dalle amministrazioni stesse per il raggiungimento delle medesime finalità.

## ART. 2.

*(Funzioni del Ministero degli affari esteri).*

1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle linee di politica internazionale della Repubblica:

a) definisce gli obiettivi e gli indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, promuovendo anche l'utilizzo dei nuovi mezzi multimediali e di comunicazione e sostenendo attività dirette a favorire l'internazionalizzazione della ricerca;

b) persegue le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il coordinamento tra

amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e altri enti e istituzioni pubblici;

*c)* definisce gli accordi per gli scambi e per la cooperazione culturale e scientifico-tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza e in conformità alla normativa vigente, con le altre amministrazioni dello Stato;

*d)* formula gli indirizzi e adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della rete degli addetti scientifici all'estero di cui all'articolo 8;

*e)* promuove e coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge;

*f)* può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società per la raccolta di fondi o per il reperimento di sponsorizzazioni ai fini dell'organizzazione di attività e di eventi culturali e scientifici all'estero;

*g)* procede all'istituzione e all'eventuale soppressione degli istituti italiani di cultura, di seguito denominati « istituti », nei confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

*h)* indice conferenze periodiche generali dei direttori degli istituti e degli addetti scientifici e, per aree geografiche, dei direttori e del personale addetto degli istituti e dei lettori;

*i)* favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito centro di documentazione e di una banca dati, avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni, sulla base anche delle informazioni che amministrazioni dello Stato, enti e istituzioni pubblici

sono tenuti a tale fine a trasmettergli, nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni, fondazioni e privati;

*l)* presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

### ART. 3.

*(Comitato scientifico per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero).*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Comitato scientifico per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, di seguito denominato « Comitato scientifico ».

2. Il Comitato scientifico:

*a)* propone al Ministro degli affari esteri gli obiettivi e gli orientamenti generali relativi alla promozione all'estero, articolata su una programmazione pluriennale, della cultura, della scienza e della lingua italiane nonché allo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

*b)* esprime pareri e propone iniziative in settori specifici ed interventi per aree geografiche, tenendo anche presenti le particolari esigenze delle aree caratterizzate dalla presenza rilevante di comunità italiane;

*c)* esprime pareri sugli orientamenti generali predisposti in materia di promozione culturale all'estero dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti e istituzioni pubblici;

*d)* propone iniziative volte a contribuire al processo di integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, nonché alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;

*e)* favorisce i contatti con regioni, province, comuni, università, istituti di ricerca, enti, fondazioni, associazioni e imprese privati, anche al fine di individuare opportune forme di finanziamento

per realizzare congiuntamente attività ed eventi di promozione culturale, linguistica e scientifica all'estero;

f) predispone ogni anno e trasmette al Ministro degli affari esteri un rapporto sull'attività svolta.

3. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e dura in carica quattro anni. Di esso fanno parte tredici eminenti personalità, anche residenti all'estero, del mondo culturale, accademico, scientifico e della comunicazione, individuate tra artisti, scrittori, scienziati, critici, esponenti dell'informazione, professori universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni culturali e scientifiche, pubbliche e private. Tali eminenti personalità sono designate:

a) uno dal Presidente della Repubblica;

b) uno dal Presidente della Camera dei deputati;

c) uno dal Presidente del Senato della Repubblica;

d) tre dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto anche delle indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e) uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle stesse;

f) tre dal Ministro degli affari esteri;

g) tre dal Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato con apposito decreto del Ministro degli affari esteri.

#### ART. 4.

*(Attività e servizi degli istituti).*

1. Gli istituti attendono a compiti di promozione e di cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale

hanno sede, nonché eventualmente in altri Paesi, appartenenti alla medesima area geografica, individuati di volta in volta, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato scientifico. In particolare, gli istituti:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favoriscono il dialogo interculturale mediante attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;

b) promuovono e organizzano attività, iniziative e manifestazioni culturali per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di corsi di lingua e di cultura italiane, avvalendosi della collaborazione, ove presenti, dei lettori d'italiano presso le università del Paese ospitante;

c) acquisiscono documentazione e diffondono informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni, nonché sul Paese ospitante.

d) promuovono e organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con università, enti ed altre istituzioni italiani;

e) promuovono e favoriscono attività volte a mantenere e ad aggiornare i rapporti culturali, linguistici e di informazione con l'Italia delle comunità italiane all'estero, promuovendo opportune iniziative e avvalendosi dei finanziamenti già previsti a tale fine nel bilancio del Ministero degli affari esteri;

f) promuovono e favoriscono iniziative congiunte con associazioni e fondazioni italiane e con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi membri dell'Unione europea e di Paesi associati;

g) assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

h) d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, promuovono e coordinano opportune sinergie operative con le istituzioni scolastiche italiane, al fine, in particolare, della diffusione della lingua e della cultura italiane;

i) collaborano, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, ad attività di promozione commerciale e turistica italiana.

#### ART. 5.

*(Struttura e risorse degli istituti).*

1. Gli istituti sono uffici del Ministero degli affari esteri che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e sono dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione. La loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

2. Gli istituti sono dotati di adeguate risorse umane e finanziarie nonché delle strutture necessarie ai compiti ad essi conferiti e, in particolare, di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire servizi a studiosi, ricercatori, studenti e operatori culturali italiani e stranieri.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia, i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti dall'apposito regolamento di attuazione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 14.

4. Il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Per l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiane gli istituti possono essere destinatari, ove possibile, di fondi ai sensi dell'articolo 638 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e possono promuovere, anche d'intesa con la Società Dante Alighieri, iniziative dirette alla diffusione della lingua italiana. Gli istituti rilasciano l'attestato di certificazione unica della lingua italiana sulla base delle istruzioni fornite in merito dal Ministero degli affari esteri.

6. Gli istituti possono essere destinatari di contributi e di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

7. Allo scopo di aggiornare periodicamente la rete degli istituti alle finalità della presente legge, gli istituti sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro degli affari esteri.

8. Ai fini del perseguimento delle loro finalità istituzionali, gli istituti possono essere destinatari di contributi da parte di fondazioni, istituzioni pubbliche e private ed imprese italiane ed estere.

#### ART. 6.

*(Comitati di collaborazione culturale e comitati di consulenza culturale).*

1. Presso ciascun istituto, il direttore istituisce, ove si renda opportuno, un apposito comitato di collaborazione culturale per favorire i rapporti con gli ambienti locali nonché per contribuire alle attività dell'istituto, valorizzando al contempo l'apporto delle comunità italiane nel mondo. Le proposte per l'istituzione del comitato e per la nomina e la revoca dei suoi membri sono formulate dal direttore e sottoposte alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare da cui l'istituto dipende territorialmente.

2. Sono chiamati a far parte dei comitati di cui al comma 1, a titolo onorario, esponenti qualificati delle comunità di italiani residenti all'estero nonché dei Paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana.

3. Presso gli istituti ove non è stato possibile istituire il comitato di cui al comma 1, il direttore provvede all'istituzione di appositi comitati di consulenza culturale, i cui componenti svolgono la

propria attività a titolo onorario, allo scopo di contribuire alla realizzazione di specifiche iniziative.

ART. 7.

*(Collaborazione con regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati).*

1. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e gli istituti si avvalgono di proposte di collaborazione formulate da regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati in relazione a iniziative da essi programmate in conformità alle finalità della presente legge.

ART. 8.

*(Addetti scientifici).*

1. Gli addetti scientifici operano all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Essi promuovono i rapporti scientifici e tecnologici, sostengono in sede internazionale l'azione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca e potenziano le capacità di previsione scientifica e tecnologica al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale.

2. Le nomine degli addetti scientifici sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, sentito il parere del Comitato scientifico. La funzione di addetto scientifico è conferita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti scientifici, le modalità di selezione e di reclutamento, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di formazione e di aggiornamento.

## CAPO II

PERSONALE E ALTI RAPPRESENTANTI  
PER LA CULTURA

## ART. 9.

*(Personale dell'area  
della promozione culturale).*

1. L'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite al personale che ne fa parte e per la specificità delle competenze professionali, costituisce un ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero degli affari esteri.

2. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso gli istituti, con funzioni di direttore, di vice direttore o di addetto scientifico, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, laddove non esista *in loco* un istituto, con le funzioni di addetto per la promozione culturale e linguistica. In Italia il medesimo personale è assegnato alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale o ad altra direzione generale del Ministero degli affari esteri oppure presso altre amministrazioni pubbliche.

3. In materia di avvicendamenti del personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contrattuali vigenti in materia.

4. L'accesso all'area della promozione culturale avviene in conformità alle disposizioni vigenti, anche di natura contrattuale, fermo restando il requisito della laurea specialistica. I dirigenti sono reclutati esclusivamente tra il personale dell'area della promozione culturale, mediante concorso pubblico.

5. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al fine di favorire la formazione permanente, il Ministero degli affari esteri promuove, per il tramite dell'istituto diplomatico competente, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale in servizio.

6. Il Ministero degli affari esteri promuove, altresì, corsi preparatori ai con-

corsi di cui al comma 4, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o *post* universitario, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione e di organizzazione culturale anche in ambito internazionale.

ART. 10.

*(Direttore d'istituto).*

1. I direttori degli istituti sono nominati tra il personale appartenente all'area della promozione culturale.

2. La nomina, la destinazione e la revoca dei direttori degli istituti sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, acquisito il parere del comitato scientifico. I direttori designati sono tenuti a presentare al direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale, prima dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche delle attività che, nel corso del primo anno di destinazione, intendono organizzare nel Paese di destinazione.

3. Il direttore rappresenta l'istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e con le personalità culturali del Paese ospitante, è responsabile delle attività e dei servizi svolti dall'istituto nonché della verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza esercitate dal Ministero degli affari esteri. In particolare, il direttore:

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare;

b) studia, analizza e interpreta la realtà locale, al fine di promuovere la cultura italiana nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali;

c) definisce annualmente la programmazione delle attività dell'istituto; provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto

delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti scientifici di cui all'articolo 8, comma 2, i settori di loro prevalente competenza;

*d)* provvede alla gestione finanziaria dell'istituto e all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

*e)* predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente;

*f)* predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero degli affari esteri;

*g)* collabora, d'intesa con la rappresentanza diplomatica o con l'ufficio consolare competente, alla programmazione, all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative finanziate dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

*h)* definisce i criteri didattici e organizzativi dei corsi di lingua e di cultura italiane e concorre alla utilizzazione ottimale dei lettori d'italiano assegnati presso le università locali che da lui dipendono funzionalmente;

*i)* collabora con l'addetto scientifico alla realizzazione di iniziative e di programmi definiti d'intesa con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari competenti, finalizzati alla promozione della cultura scientifica;

*l)* nelle sedi sprovviste di addetto scientifico collabora con le rappresentanze diplomatiche competenti per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica.

4. L'attività del direttore d'istituto è soggetta a valutazione biennale da parte del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e del Comitato scientifico.

## ART. 11.

*(Alto rappresentante per la cultura).*

1. In relazione ad esigenze particolari di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, in uno o più Paesi della stessa area geografica, individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico, il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato stesso, può conferire, entro il limite massimo di venti unità, incarichi speciali ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, a personalità, anche estranee alla pubblica amministrazione, di elevato prestigio culturale e di comprovata competenza nell'organizzazione della promozione culturale e linguistica.

2. Alle personalità di cui al comma 1 del presente articolo è conferito un incarico della durata minima semestrale e massima biennale, secondo le procedure e il trattamento economico previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. L'incarico può essere rinnovato, sentito il parere del Comitato scientifico, per un ulteriore anno e non è nuovamente conferibile prima che sia decorso un triennio dalla scadenza del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro degli affari esteri.

3. Per l'individuazione delle personalità di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti criteri: produzione scientifica e iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale; prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e nel Paese di destinazione; capacità manageriale e competenza amministrativa esperite presso enti pubblici o privati; conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare più usata nel Paese di destinazione.

4. Le personalità di cui al presente articolo svolgono le seguenti funzioni nell'ambito del coordinamento delle attività

di promozione culturale esercitato dalla rappresentanza diplomatica:

a) elaborazione e attuazione, nell'ambito del settore di specifica competenza, di programmi di promozione culturale, linguistica e scientifica per il Paese o per l'area di destinazione, sulla base degli indirizzi del Ministro degli affari esteri, specificati nel provvedimento di nomina;

b) programmazione e realizzazione di eventi culturali di particolare rilievo, connessi con l'incarico conferito;

c) consulenza nel settore di specifica competenza in favore della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare e dell'istituto competenti per territorio.

5. All'Alto rappresentante per la cultura nominato ai sensi del presente articolo sono attribuite le risorse necessarie al perseguimento dei compiti assegnati.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### ART. 12.

*(Norma finanziaria).*

1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, è autorizzata una spesa aggiuntiva, determinata annualmente nell'ambito della legge finanziaria, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

##### ART. 13.

*(Norme di rinvio e abrogazione).*

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per gli istituti e per il personale da essi dipendente, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, e successive modificazioni, se compatibili con la natura e con le finalità degli istituti stessi.

2. La legge 22 dicembre 1990, n. 401, e successive modificazioni, è abrogata.

ART. 14.

*(Regolamento di attuazione  
e norma transitoria).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro degli affari esteri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392.

ART. 15.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,70



\*16PDL0007620\*